

# Fusioni-scissioni, schemi facilitati

## I progetti viaggiano online in alternativa al deposito al registro

Pagina a cura  
di CINZIA DE STEFANIS

**R**iduzione degli oneri amministrativi per le operazioni di fusione e scissione. Soprattutto per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e di documentazione a carico delle società in relazione a queste due operazioni straordinarie. E quanto stabilito dal dlgs approvato il 7 giugno 2012 dal consiglio dei ministri, su delega conferita con la legge comunitaria 2010, che dà attuazione alla direttiva n. 2009/109/Ce riguardante gli obblighi in materia di relazioni e documentazione in caso di fusione e scissione. Novità importanti in termini di semplificazioni informative sono quelle apportate agli articoli artt. 2501-ter, comma 3 c.c. e 2506-bis, comma 5 c.c.: in alternativa al deposito del progetto di fusione e di scissione presso il registro delle imprese è possibile la pubblicazione degli stessi sul sito internet della società con modalità che garantiscano la sicurezza del sito e l'autenticità dei documenti. Al fine di adeguare gli oneri di documentazione alle esigenze di semplificazione si è previsto (modificando l'art. 2501-quater del c.c.) l'esonero dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione dalla redazione della situazione patrimoniale, quando vi rinunciano all'unanimità i soci di tutte le società partecipanti alla fusione. Viene inoltre previsto che l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione è esentato dalla redazione della situazione patrimoniale delle società là dove vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto a tutte le società partecipanti alla fusione: la situazione patrimoniale potrà essere sostituita oltre che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso non oltre sei mesi prima il deposito/pubblicazione del progetto di fusione anche dalla relazione semestrale riferita a una data non antecedente i sei mesi dal deposito o dalla pubblicazione su internet del progetto di fusione. Con riferimento alla scissione mediante costituzione di una o più nuove società (attraverso la modifica del terzo e quinto comma dell'art. 2506-ter c.c.), per la quale è previsto il criterio proporzionale per l'attribuzione delle azioni o quote, le società sono esonerate dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater c.c. e delle relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del c.c.

### Il quadro cronologico degli adempimenti

ADEMPIMENTO	TERMINI
<b>Redazione del progetto di fusione o di scissione.</b>	=====
<b>Relazione dell'organo amministrativo.</b> L'organo amministrativo è tenuto a segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione, le modifiche degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito internet della stessa e la data della decisione sulla fusione. La relazione dell'organo amministrativo non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione <sup>(1)</sup> .	Da redigere prima del deposito del progetto presso la sede della società ovvero pubblicato sul sito internet della stessa
<b>Redazione della situazione patrimoniale.</b> L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione è esentato dalla redazione della situazione patrimoniale delle società là dove vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto a tutte le società partecipanti alla fusione. La situazione patrimoniale potrà essere sostituita oltre che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso non oltre sei mesi prima il deposito/pubblicazione del progetto di fusione anche dalla relazione semestrale ove redatta ai sensi dell'art. 154-ter del Tuf riferita a una data non antecedente i sei mesi dal deposito o dalla pubblicazione su internet del progetto di fusione. La situazione non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione <sup>(2)</sup>	Deve riferirsi a una data non anteriore di oltre 120 giorni dal giorno del deposito del progetto di fusione o di scissione presso la sede della società ovvero pubblicate sul sito internet della stessa
<b>Relazione degli esperti sul rapporto di cambio <sup>(3)</sup></b>	=====
<b>Relazione di stima richiesta in caso di fusione di società di persone con società di capitali</b>	È obbligatoria nella fusione di società di persone con società di capitali. Non è richiesta la relazione di stima nel caso di fusione omogenea fra società di capitali
<b>Deposito del progetto di fusione o di scissione presso il Registro delle imprese <sup>(4)</sup>. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese la sua pubblicazione sul sito Internet della società nel rispetto dei medesimi termini. La pubblicazione sul sito internet è consentita in alternativa al deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese solo ove siano previste modalità di pubblicazione atte a garantire la sicurezza del sito e l'autenticità dei documenti</b>	Il termine è di almeno 30 giorni prima della data fissata per la decisione di fusione (per tutte le società) (15 per la fusione a cui partecipano società azionarie)
<b>Convocazione dell'assemblea straordinaria delle società partecipanti per deliberare in ordine alla fusione o alla scissione</b>	
<b>Deposito presso la sede della società:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>del progetto di fusione o di scissione;</li> <li>relazione dell'organo amministrativo;</li> <li>relazione degli esperti;</li> <li>bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione/scissione;</li> <li>situazione patrimoniale delle società partecipanti all'operazione.</li> </ul> In alternativa al deposito dei documenti sopra elencati presso la sede sociale è prevista la loro pubblicazione sul sito internet della società stessa. È previsto che su richiesta del socio le copie dei documenti depositati presso la sede sociale gli possano essere trasmesse telematicamente e che la società non è tenuta a fornire copia dei documenti quando questi siano disponibili sul sito internet e se ne possa effettuare liberamente il download	<ul style="list-style-type: none"> <li>In generale 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea che dovrà decidere in ordine alla fusione o alla scissione;</li> <li>15 giorni: fusione a cui non partecipano società azionarie i soci possono rinunciare al termine con consenso unanime</li> </ul>
<b>Decisione di approvazione del progetto di fusione</b>	Almeno 30 giorni dopo l'iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese (15 giorni se alla fusione a cui non partecipano società azionarie). I soci possono rinunciare al termine con consenso unanime
<b>Deposito delle deliberazioni di fusione o di scissione presso i diversi uffici del registro delle imprese, allegando i documenti richiesti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>società di capitali: secondo le regole di modifica dell'atto costitutivo;</li> <li>società di persone: dipende dalle caratteristiche della società risultante dalla fusione o dell'incorporante</li> </ul>
<b>Stipula dell'atto di fusione o di scissione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trascorsi almeno 60 giorni dopo l'ultima delle iscrizioni della deliberazione di fusione/ scissione nel Registro delle imprese, salve le eccezioni legali;</li> <li>30 giorni: fusioni a cui non partecipano società azionarie</li> </ul>
<b>Deposito dell'atto di fusione o di scissione nel Registro delle imprese</b>	Entro 30 giorni dalla data dell'atto

(1) Queste novità sono state apportate dall'art. 1, comma 3, del dlgs approvato dal consiglio dei ministri del 7 giugno 2012 modificando l'art. 2501-quinquies del c.c.

(2) L'art. 1, comma 2, del dlgs approvato dal consiglio dei ministri del 7 giugno ha modificato all'art. 2501-quater del c.c. Inoltre sono state introdotte con l'art. 1, comma 9, del dlgs approvato dal consiglio dei ministri del 7 giugno modifiche al terzo e quinto comma dell'art. 2506-ter c.c.

(3) L'art. 1, comma 4, del dlgs approvato dal consiglio dei ministri del 7 giugno 2012 ha modificato l'articolo 2501-sexies del c.c.

(4) È l'art. 1, comma 1, del dlgs approvato dal consiglio dei ministri del 7 giugno 2012 che ha modificato l'art. 2501-ter c.c. Il successivo comma 9 dell'art. 1 ha modificato l'articolo 2506-bis del c.c. relativo al progetto di scissione.